



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA PUGLIA

La Sezione, composta dai magistrati:

Carlo Picuno	Presidente f.f., <i>relatore</i>
Giovanni Natali	Referendario,
Nunzio Mario Tritto	Referendario
Daniela Piacente	Referendario
Antonio Marsico	Referendario

ha adottato la seguente

DELIBERAZIONE

vista la richiesta di parere avanzata dal Sindaco del Comune di Stornara (FG) con nota prot. n. 2145 del 29.3.2021, assunta al protocollo della Sezione n. 2614 DEL 31.3.2021;

udito il relatore Cons. Carlo Picuno nella camera di consiglio del 22.4.2021, convocata con ordinanza n. 38/2021 e svoltasi in video conferenza mediante collegamenti da remoto per il perdurare dell'emergenza sanitaria, ai sensi del d.l. n. 83/2020.

Premesso in

FATTO

Con la nota citata è stata formulata una richiesta di parere ex art. 7, comma 8 della l. 5.6.2003, n. 131 in materia di contrazione di mutui da parte di enti che abbiano fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ex artt. 243-*bis* ss. TUEL.

In particolare, l'Ente, premesso che:

- l'Amministrazione comunale ha necessità di procedere a lavori indifferibili di ripristino della sicurezza, funzionalità e fruibilità di un'area dell'abitato cittadino, il cui costo – quantificato dal tecnico incaricato in € 1.500.000,00 – l'Ente potrebbe sostenere solo attraverso l'assunzione di un mutuo di pari importo con Cassa Depositi e Prestiti Spa;
- in base all'art. 243-bis, comma 9-bis, TUEL, «*In deroga al comma 8, lettera g), e al comma 9, lettera d), del presente articolo e all'articolo 243-ter, i comuni che fanno ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dal presente articolo possono contrarre mutui, oltre i limiti di cui al comma 1 dell'articolo 204, necessari alla copertura di spese di investimento relative a progetti e interventi che garantiscano l'ottenimento di risparmi di gestione funzionali al raggiungimento degli obiettivi fissati nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale, per un importo non superiore alle quote di capitale dei mutui e dei prestiti obbligazionari precedentemente contratti ed emessi, rimborsate nell'esercizio precedente [...]*»;

ha chiesto di conoscere se un Comune che abbia fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale possa contrarre un mutuo per coprire la spesa di investimento relativa a un progetto di messa in sicurezza e riqualificazione di un bene del patrimonio comunale, atteso che la mancata realizzazione degli interventi comporterebbe nel tempo il sostenimento di spese di manutenzione ordinaria e straordinaria tali da gravare in maniera sensibile sugli equilibri di parte corrente e di parte capitale, rendendo di fatto più difficile il conseguimento degli obiettivi di riequilibrio.

Considerato in

DIRITTO

1. Nel quadro delle misure volte a realizzare l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla l. cost. 18.10.2001, n. 3 («*Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione*»), l'art. 7, comma 8 della l. 5.6.2003, n. 131 ha previsto la possibilità per Regioni, Province, Comuni e Città Metropolitane di richiedere alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti «*pareri in materia di contabilità pubblica*».

2. Di recente la Sezione delle autonomie (deliberazione n. 11/SEZAUT/2020/QMIG), nel perimetrare l'ambito entro il quale può

legittimamente esercitarsi la funzione consultiva intestata al giudice contabile dalla disposizione in esame, ha richiamato le coordinate ermeneutiche espresse fin dall'atto di indirizzo approvato nell'adunanza del 27.4.2004 («*Indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva*») e dalla deliberazione n. 5/AUT/2006 – integrati dalle deliberazioni n. 13/SEZAUT/2007, n. 9/SEZAUT/2009, n. 3/SEZAUT/2014/QMIG, n. 4/SEZAUT/2014/QMIG e n. 24/SEZAUT/2019/QMIG – con cui sono stati esplicitati i requisiti di ammissibilità soggettiva (legittimazione dell'organo richiedente) e oggettiva (attinenza del quesito alla materia della contabilità pubblica, generalità ed astrattezza del quesito proposto, mancanza di interferenza con altre funzioni svolte dalla magistratura contabile o con giudizi pendenti presso la magistratura civile, penale, amministrativa e contabile) indicanti i caratteri di specializzazione funzionale che caratterizzano la Corte dei conti in sede consultiva.

In tale circostanza, con riferimento alla legittimazione soggettiva è stato ribadito il carattere tassativo dell'elencazione degli enti titolati a formulare richieste di parere, individuati in Regioni, Province, Comuni e Città metropolitane, i quali esercitano tale possibilità attraverso i rispettivi legali rappresentanti *pro-tempore* ovvero tramite il Consiglio delle autonomie locali (CAL), se istituito, in caso di richiesta di parere alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti.

Quanto alla verifica dell'ammissibilità oggettiva delle richieste di pareri, è stato rimarcato che «*anche le Sezioni riunite di questa Corte (deliberazione n. 54/CONTR/2010) hanno avuto modo di precisare che alle Sezioni regionali di controllo non è stata attribuita una funzione di consulenza di portata generale, bensì limitata unicamente alla "materia di contabilità pubblica". Dato che qualsiasi attività amministrativa può avere riflessi finanziari, è stato ritenuto che, ove non si adottasse una nozione strettamente tecnica di detta materia, si incorrerebbe in una dilatazione dell'ambito oggettivo della funzione consultiva tale da rendere le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti organi di consulenza generale dell'amministrazione pubblica.*

Pertanto, la nozione di contabilità pubblica – come ampiamente evidenziato da questa Sezione nelle deliberazioni n. 5/SEZAUT/2006 e 3/SEZAUT/2014/QMIG - anche

se da intendersi in continua evoluzione in relazione alle materie che incidono direttamente sulla sana gestione finanziaria dell'Ente e sui pertinenti equilibri di bilancio, non può ampliarsi al punto da ricomprendere qualsivoglia attività degli Enti che abbia, comunque, riflessi di natura finanziaria e/o patrimoniale. Se è vero, infatti, che ad ogni provvedimento amministrativo può seguire una fase contabile, attinente all'amministrazione di entrate e spese ed alle connesse scritture di bilancio, è anche vero che la disciplina contabile si riferisce solo a tale fase discendente, distinta da quella sostanziale, antecedente, del procedimento amministrativo, non disciplinata dalla normativa contabile.

La richiesta di parere deve, poi, connotarsi per il carattere della generalità ed astrattezza e non deve implicare valutazioni inerenti i comportamenti amministrativi da porre in essere.

L'oggetto del parere, inoltre, non deve riguardare indagini in corso della Procura regionale od eventuali giudizi pendenti innanzi alla Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti, e, in ogni caso «la funzione consultiva di questa Corte non può espletarsi in riferimento a quesiti che riguardino comportamenti amministrativi suscettibili di valutazione della Procura della stessa Corte dei conti o di altri organi giudiziari, al fine di evitare che i pareri prefigurino soluzioni non conciliabili con successive pronunce dei competenti organi della giurisdizione (ordinaria, amministrativa, contabile o tributaria). La funzione consultiva della Corte dei conti, infatti, non può in alcun modo interferire e, meno che mai, sovrapporsi a quella degli organi giudiziari» (deliberazione n. 24/SEZAUT/2019/QMIG). Diversamente opinando, detta funzione si tradurrebbe in una atipica (e non consentita) attività di consulenza preventiva sulla legittimità dell'operato amministrativo, che potrebbe essere ipoteticamente attivata al fine di preconstituire una causa giustificativa di esonero di responsabilità. In proposito, si ricorda che l'art. 69, comma 2, del d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174, recante il Codice di giustizia contabile, nel disciplinare le ipotesi di archiviazione del fascicolo istruttorio da parte del P.M. erariale, stabilisce espressamente l'assenza di colpa grave anche quando «l'azione sede di amministrativa si è conformata al parere reso dalla Corte dei conti in via consultiva, in controllo e in favore degli enti locali nel rispetto dei presupposti generali per il rilascio dei medesimi».

3. Ciò posto, in linea con le indicazioni richiamate, deve concludersi per:

- l'ammissibilità soggettiva, provenendo la richiesta di parere da uno degli enti territoriali (comune) tassativamente legittimati all'attivazione della funzione consultiva in esame ed essendo stata la medesima formulata dal Sindaco, organo rappresentativo dell'ente (ex art. 50, comma 2, del d.lgs. 18.8.2000, n. 267, TUEL);
- l'ammissibilità oggettiva, in quanto il quesito: *i)* concerne l'interpretazione della disciplina in tema di ricorso all'indebitamento da parte degli enti territoriali, di indubbia inerenza alla materia della contabilità pubblica; *ii)* non interferisce, per quanto consta, con le funzioni giurisdizionali del giudice contabile né con quelle di altre magistrature; *iii)* pur traendo spunto da una vicenda gestionale concreta che interessa il Comune istante, è formulato in termini di generalità e astrattezza; come infatti ricordato, l'attività consultiva delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti prescinde dalla fattispecie a cui si riferisce la richiesta di parere dell'ente e fornisce soluzioni in termini di stretto principio.

4. Passando al merito, la risposta al quesito richiede l'esperimento di una ricognizione del relativo contesto normativo.

4.1 Il collegio ritiene necessario valorizzare, ai fini ricostruttivi indicati, innanzitutto l'art. 119, comma 6, Cost., inserito dalla l.cost. 18.10.2001, n. 3, recante modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione, e poi modificato dalla l.cost. 20.4.2012, n. 1, che ha introdotto il principio del pareggio (*rectius* equilibrio) di bilancio nella Carta costituzionale.

Tale principio – ribadito dalla **l. 24.12.2012, n. 243** («*Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione*»: cfr. art. 10, comma 2) e già presente per gli enti locali a livello di legislazione ordinaria (art. 202 TUEL: «*Il ricorso all'indebitamento da parte degli enti locali è ammesso esclusivamente nelle forme previste dalle leggi vigenti in materia e per la realizzazione degli investimenti*») – ha ricevuto attuazione con la **l. 24.12.2003, n. 350** («*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2004*»), la quale ha fornito le nozioni di indebitamento e di investimento.

In particolare, in base all'**art. 3** di tale legge:

- ai sensi dell'art. 119, sesto comma, Cost., le regioni a statuto ordinario, gli enti locali, le aziende e gli organismi di cui agli artt. 2, 29 e 172, comma 1, lett. b), TUEL, a eccezione delle società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici, possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento (**comma 16**);
- per gli enti citati, «[...] *costituiscono indebitamento, agli effetti dell'art. 119, sesto comma, della Costituzione, l'assunzione di mutui, l'emissione di prestiti obbligazionari, le cartolarizzazioni relative a flussi futuri di entrata, a crediti e a attività finanziarie e non finanziarie, l'eventuale somma incassata al momento del perfezionamento delle operazioni derivate di swap (cosiddetto upfront), le operazioni di leasing finanziario stipulate dal 1° gennaio 2015, il residuo debito garantito dall'ente a seguito della definitiva escussione della garanzia. [...]*» (**comma 17**);
- «*Ai fini di cui all'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, costituiscono investimenti: a) l'acquisto, la costruzione, la ristrutturazione e la manutenzione straordinaria di beni immobili, costituiti da fabbricati sia residenziali che non residenziali; b) la costruzione, la demolizione, la ristrutturazione, il recupero e la manutenzione straordinaria di opere e impianti [...]*» (**comma 18**).

4.2 Inoltre risulta di fondamentale rilievo la disciplina in tema di riequilibrio finanziario pluriennale di cui agli artt. 243-bis - 243-sexies TUEL, inseriti dall'art. 3, comma 1, lett. r) del d.l. n. 10.10.2012, n. 174 (convertito, con modificazioni, dalla l. 7.12.2012, n. 203), in seguito più volte modificati.

Si tratta di uno strumento straordinario che – insieme al c.d. «dissesto guidato», disciplinato dall'art. 6, comma 2, del d.lgs. 6.9.2011, n. 149 – ha arricchito il novero delle risposte ordinamentali alle situazioni di sofferenza finanziaria sperimentate dagli enti locali e ha lo «scopo di verificare ed individuare la possibilità di un percorso alternativo alla più risalente procedura di dissesto, con la quale, quella di riequilibrio pluriennale, condivide uno dei presupposti e si pone in rapporto di causa ed effetto» (Sez. reg. contr. Campania, deliberazione n. 198/2019/PRSP). Infatti, la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale:

- ha come presupposti la sussistenza di «*squilibri strutturali in grado di provocare il dissesto finanziario*» e l'insufficienza delle misure ordinarie di cui agli artt.

193 (deliberazione di salvaguardia degli equilibri di bilancio) e 194 (riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio) TUEL per il superamento delle condizioni di squilibrio rilevate;

- è imperniata su un piano - adottato dall'amministrazione locale e approvato dalla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti territorialmente competente - proiettato su un orizzonte temporale di medio-lungo termine (la durata è attualmente compresa fra quattro e venti anni: *cfr.* art 243-*bis*, comma 5-*bis*, TUEL, come da ultimo modificato dall'art. 38, comma 1-*terdecies*, del d.l. 30.4.2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla l. 28.6.2019, n. 58), alla cui puntuale e tempestiva attuazione è affidato il risanamento dell'ente.

In dettaglio, il Capo I del Titolo VIII della Parte Seconda del TUEL disciplina:

- presupposti, procedura di adozione, durata, contenuto ed effetti del piano (art. 243-*bis*);
- la possibilità per gli enti locali che abbiano deliberato il ricorso alla procedura di ottenere un'anticipazione a valere sul Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali, di cui con d.m. dell'11.1.2013 sono stati regolamentati importo massimo attribuibile a ciascun ente e modalità di concessione e rimborso (art. 243-*ter*);
- esame del piano di riequilibrio e successivo controllo sulla relativa attuazione (art. 243-*quater*);
- specifiche misure per garantire la stabilità finanziaria degli enti locali sciolti per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso (art. 243-*quinquies*);
- destinazione (esclusivamente al pagamento dei debiti presenti nel piano) delle risorse provenienti dal Fondo di rotazione (art. 243-*sexies*).

Dopo quelle di cui alla deliberazione n. 16/2012/INPR (integrata dalle deliberazioni n. 11/2013/INPR e n. 8/2015/INPR), con la deliberazione n. 5/2018/INPR la Sezione delle autonomie della Corte dei conti ha approvato le «*Linee guida per l'esame del piano di riequilibrio finanziario pluriennale e per la valutazione della sua congruenza (art. 243-quater, TUEL)*», con cui è stato tra l'altro

chiarito che *«Il ricorso al piano di riequilibrio, peraltro, non si esaurisce in un mero piano di estinzione rateizzata dei debiti in un esteso arco di tempo, ma principalmente nell'adozione di misure strutturali che evitino il riformarsi dei debiti, misure che devono incidere maggiormente nei primi anni previsti dal piano per poi stabilizzarsi negli anni successivi. Si deve cioè dimostrare di poter garantire in prospettiva un equilibrio economico-finanziario veritiero e durevole nel tempo».*

4.3 Il ricorso alla procedura di riequilibrio comporta alcune limitazioni in capo all'ente interessato. In particolare, al fine di *«[...] assicurare il prefissato graduale riequilibrio finanziario»*, il TUEL, oltre a sancire:

- l'obbligo di *i) assicurare la copertura dei costi della gestione dei servizi a domanda individuale e dei costi della gestione dei servizi di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e di acquedotto, ii) effettuare una revisione straordinaria dei residui attivi e passivi conservati in bilancio e una revisione della spesa con indicazione di precisi obiettivi di riduzione della stessa, nonché una verifica dei costi dei servizi erogati e degli organismi e delle società partecipati;*
- l'assoggettamento ai controlli in materia di copertura di costo di alcuni servizi nonché al controllo sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale, previsti per gli enti locali strutturalmente deficitari;

prevede che l'ente *«può procedere all'assunzione di mutui per la copertura di debiti fuori bilancio riferiti a spese di investimento in deroga ai limiti di cui all'articolo 204, comma 1, previsti dalla legislazione vigente, nonché accedere al Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 243-ter, a condizione che si sia avvalso della facoltà di deliberare le aliquote o tariffe nella misura massima prevista dalla lettera a), che abbia previsto l'impegno ad alienare i beni patrimoniali disponibili non indispensabili per i fini istituzionali dell'ente e che abbia provveduto alla rideterminazione della dotazione organica ai sensi dell'articolo 259, comma 6, fermo restando che la stessa non può essere variata in aumento per la durata del piano di riequilibrio»* (**art. 243-bis, comma 8, lett. g**).

Inoltre, nel caso di accesso al Fondo di rotazione di cui al citato art. 243-ter TUEL, l'ente è soggetto a ulteriori limitazioni, essendo tenuto ad adottare entro il termine dell'esercizio finanziario alcune misure di riequilibrio della parte

corrente del bilancio puntualmente elencate, tra cui il «*blocco dell'indebitamento, fatto salvo quanto previsto dal primo periodo del comma 8, lettera g), per i soli mutui connessi alla copertura di debiti fuori bilancio pregressi*» (**art. 243-bis, comma 9, lett. d**).

In definitiva, alla stregua delle disposizioni appena richiamate, la possibilità – per l'ente locale che abbia fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario – di ricorrere all'indebitamento è: *i) vincolata, sul piano finalistico, alla copertura di debiti fuori bilancio (riferiti a spese di investimento); ii) condizionata a stringenti presupposti cumulativamente richiesti (essersi l'ente avvalso della facoltà di deliberare le aliquote o tariffe nella misura massima, aver assunto l'impegno ad alienare i beni non indispensabili per i suoi fini istituzionali e aver provveduto alla rideterminazione della dotazione organica).*

4.4 In tale contesto limitativo della possibilità di contrarre (ulteriore) debito, il **comma 9-bis dell'art. 243-bis** – aggiunto dall'art. 3, comma 3, lett. *b*), del d.l. 6.3.2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla l. 2.5.2014, n. 68, successivamente, modificato dall'art. 39, comma 14-*decies*, lett. *a*), del d.l. 30.12.2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla l. 28.2.2020, n. 8 – ha previsto che «*In deroga al comma 8, lettera g), e al comma 9, lettera d), del presente articolo e all'articolo 243-ter, i comuni che fanno ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dal presente articolo possono contrarre mutui, oltre i limiti di cui al comma 1 dell'articolo 204, necessari alla copertura di spese di investimento relative a progetti e interventi che garantiscano l'ottenimento di risparmi di gestione funzionali al raggiungimento degli obiettivi fissati nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale, per un importo non superiore alle quote di capitale dei mutui e dei prestiti obbligazionari precedentemente contratti ed emessi, rimborsate nell'esercizio precedente, nonché alla copertura, anche a titolo di anticipazione, di spese di investimento strettamente funzionali all'ordinato svolgimento di progetti e interventi finanziati in prevalenza con risorse provenienti dall'Unione europea o da amministrazioni ed enti nazionali, pubblici o privati*».

4.5 Nell'introdurre una deroga espressa al regime vincolistico sopra richiamato, la disposizione circoscrive la possibilità per gli enti in piano di

riequilibrio di ricorrere a nuovo indebitamento mediante la contrazione di mutui; segnatamente, e per quanto di interesse in questa sede, i mutui in questione:

- devono essere necessari per il finanziamento di spese di investimento relative a *«progetti e interventi che garantiscano l'ottenimento di risparmi di gestione funzionali al raggiungimento degli obiettivi fissati nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale»*;
- possono essere accesi per un importo non superiore alle quote di capitale dei mutui e dei prestiti obbligazionari precedentemente contratti ed emessi, rimborsate nell'esercizio precedente.

È appena il caso di segnalare che la collocazione testuale di tale ultimo vincolo lo rende riferibile alla sola fattispecie in esame (mutui necessari per il finanziamento di progetti e interventi che garantiscano l'ottenimento di risparmi di gestione funzionali al raggiungimento degli obiettivi del piano) e non all'altra contemplata dalla disposizione (mutui necessari alla copertura di spese di investimento strettamente funzionali allo svolgimento di progetti e interventi finanziati in prevalenza con risorse provenienti dall'Unione europea o da amministrazioni ed enti nazionali, pubblici o privati).

4.6 Se il secondo dei due limiti indicati ha una dimensione quantitativa immediatamente verificabile, non altrettanto può dirsi con riferimento al primo.

Quest'ultimo, a ben vedere, si connota in modo duplice: *i)* da un lato, le spese da finanziare tramite i mutui devono essere relative a progetti e interventi che garantiscano risparmi di gestione; *ii)* dall'altro, questi ultimi devono essere funzionali al raggiungimento degli obiettivi fissati nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale.

In proposito, deve in primo luogo ritenersi che i *«risparmi di gestione»* siano:

- relativi a spese correnti e in conto capitale, non contemplando la disposizione alcun distinguo ed essendo semmai auspicabile una contrazione della prima tipologia di uscite (cfr. Sez. aut., deliberazione n. 5/2018/INPR, cit., secondo cui: *«Particolare importanza assume, sotto il profilo valutativo, il giudizio sulla congruità dei mezzi, che potrebbe essere compromesso [...] dal costante aumento delle spese correnti [...]»*; *«Ai fini dell'effettiva sostenibilità del piano di risanamento è*

opportuno privilegiare, specie nei piani di durata ultradecennale, l'impiego di mezzi di riequilibrio di carattere ordinario che favoriscano la formazione di un adeguato saldo di parte corrente [...]»);

- tanto quelli originariamente contemplati dal piano quanto – tenuto conto del carattere dinamico e non statico dei profili contabili che sostengono il piano stesso, per loro natura in continua evoluzione (cfr. SS.RR., sentenze n. 26/2014, n. 3/2014 e n. 21/2017) – quelli che, nel corso della procedura, l'ente possa realizzare ai fini del suo risanamento finanziario.

Chiarito ciò, è possibile affermare che la normativa richiamata non si limita a richiamare l'ottenimento di generiche minori uscite per i bilanci locali derivanti dalla contrazione dei mutui in questione, ma che gli enti interessati abbiano l'onere di dimostrare – sulla base di documentate analisi proiettate lungo la durata della procedura – non solo l'effettività dei risparmi ottenibili ma anche la loro idoneità al conseguimento degli obiettivi del piano.

In altri termini, la scelta di accedere al finanziamento in esame andrà adeguatamente motivata con l'attitudine, puntualmente verificata e rappresentata in atti, dei progetti e degli interventi finanziati a garantire – nel confronto con spese alternativamente praticabili dell'ente – risparmi di gestione che consentano il raggiungimento degli obiettivi fissati dal piano.

4.7 Infine, giova precisare che l'incapacità dei progetti finanziati di assicurare risparmi di gestione funzionali al raggiungimento degli obiettivi del piano comporterebbe un aggravamento della situazione debitoria dell'ente, che a sua volta rischierebbe di minare la sostenibilità del piano stesso; in proposito, si rammenta che l'accertamento, da parte della competente Sezione regionale della Corte dei conti, di grave e reiterato mancato rispetto degli obiettivi intermedi fissati dal piano ovvero il mancato raggiungimento del riequilibrio finanziario al termine del periodo di durata del piano stesso comportano l'applicazione del dissesto guidato di cui al citato art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 149/2011, con l'assegnazione al consiglio dell'ente, da parte del Prefetto, del termine non superiore a venti giorni per la deliberazione del dissesto (art. 243-*bis*, comma 7, TUEL).

5. In relazione a quanto precede, premessa l'astratta riconducibilità (alla stregua del quadro normativo richiamato *sub* 4.1) di interventi del tipo prospettato dall'Ente istante alla nozione di investimento – forma di spesa pubblica che in base all'evidenza empirica fornisce lo stimolo più elevato alla crescita (il c.d. «debito buono» di cui di recente si è detto autorevolmente) – è possibile concludere che:

- la locuzione «risparmi di gestione funzionali al raggiungimento degli obiettivi fissati dal piano» contenuta nell'art. 243-bis, comma 9-bis, TUEL è riferibile ai risparmi di spese (anche sopravvenute nel corso dello svolgimento del piano) correnti e in conto capitale che un ente debba affrontare negli esercizi compresi nel piano di riequilibrio;
- la decisione di attivare l'indebitamento consentito dalla disposizione in esame integra una scelta gestionale legittimamente percorribile in presenza delle condizioni normativamente previste (risparmi di gestione effettivi e funzionali al conseguimento degli obiettivi del piano), il cui accertamento spetta all'amministrazione locale alla luce delle previsioni del piano di riequilibrio finanziario.

P.Q.M.

nelle esposte considerazioni è il parere della Sezione.

La presente deliberazione sarà trasmessa, a cura della Segreteria, all'Amministrazione interessata.

Così deliberato nella camera di consiglio del 22 aprile 2021.

Il Presidente f.f.

F.to Cons. Carlo Picuno

Depositata in Segreteria il 22 aprile 2021

Il Direttore della Segreteria

F.to dott. Salvatore Sabato